

**Avv. Sara Di Bisceglie**

Via Kennedy n.41  
Canosa di Puglia (BT)  
Tel e fax 0883 617730  
C.F. DBS SRA 87R49 B619N  
P.IVA 07666260729

**AVVISO DI NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI  
IN ESECUZIONE DELL'ORDINANZA N. 3827 DEL 22.3.2019  
NEL RICORSO RG. N. 14512/2018 DEL TAR LAZIO DI ROMA – SEZIONE PRIMA BIS**

**Per il sig. DI NICOLI Giuseppe**, nato a Canosa di Puglia il 28 maggio 1992, ed ivi residente alla Via Alcide De Gasperi n. 169 int. 2, **C.F. DNCGPP92E28B619K**, rappresentato e difeso dall' Avv. Sara DI BISCEGLIE, C.F. DBS SRA 87R49 B619N, giusta procura speciale in atti, elettivamente domiciliato ai fini del presente giudizio presso lo studio del predetto difensore sito in Canosa di Puglia, alla Via J.F. Kennedy n. 41 con espressa indicazione del seguente recapito telefonico fax: 0883617730, nonché dell'indirizzo di posta elettronica certificata: [avv.saradibisceglie@legalmail.it](mailto:avv.saradibisceglie@legalmail.it)

*ricorrente nel proc. Rg n. 14512/2018 del T.A.R. Lazio di Roma – sezione prima bis*

**contro**

**Ministero della Difesa**, in persona del Ministro pro-tempore; **Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri**, in persona del Comandante pro-tempore; **Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento**, in persona del Presidente pro-tempore rappresentati e difesi, *ope legis*, dall'Avvocatura Generale dello Stato e presso la stessa domiciliati in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12;

**e nei confronti di F. V. (FRN VTR 97H12 B619J)**, residente in Canosa di Puglia alla via Venticinque Luglio n. 13 int. 1.

In esecuzione dell'ord. TAR Lazio, Roma, sez. I-bis, 22 marzo 2019, N. 3827 - r.g. n. 14512/2018, si provvede all'integrazione del contraddittorio mediante pubblici proclami si espone quanto segue:

- 1) **Autorità giudiziaria adita e numero r.g.:** TAR Lazio, Roma, Sez. I-*bis* – n. r.g. 14215/2018
- 2) **Ricorrente:** **DI NICOLI Giuseppe**, C.F. DNCGPP92E28B619K;
- 3) **Amministrazioni intime:** **Ministero della Difesa**, in persona del Ministro pro-tempore; **Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri**, in persona del Comandante pro-tempore; **Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento**, in persona del Presidente pro-tempore rappresentati e difesi, *ope legis*, dall'Avvocatura Generale dello Stato e presso la stessa domiciliati in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12;
- 4) **Controinteressati:** candidati dichiarati vincitori inseriti **nella graduatoria di cui alla Lettera "A", relativa ai posti riservati ai volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1) ovvero in rafferma annuale in servizio** pubblicato sul sito web dell'Amministrazione il 14/12/2018, allegata al presente Avviso;

**Avv. Sara Di Bisceglie**

Via Kennedy n.41  
Canosa di Puglia (BT)  
Tel e fax 0883 617730  
C.F. DBS SRA 87R49 B619N  
P.IVA 07666260729

**5) Estremi dei provvedimenti impugnati:**

**RICORSO INTRODUTTIVO**

- verbale del 9.10.2018, prot. n. 364780/2-11 (comunicato in pari data), del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento - Commissione per gli accertamenti sanitari relativi al concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di 2000 allievi carabinieri in ferma quadriennale, con il quale il ricorrente è stato dichiarato non idoneo a prestare servizio in qualità di carabiniere perché in possesso di "un profilo sanitario non compatibile con quello previsto in quanto ha riportato il coefficiente 2 nell'apparato PS poiché gli è stata riscontrata la seguente diagnosi: "*note di ansia da prestazione non contenuta*";
- bando di concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di 2000 allievi carabinieri in ferma prefissata quadriennale, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - 4° serie speciale n. 38 del 15.5.2018, nella parte in cui - pur richiamando espressamente le direttive tecniche di cui al decreto del Ministero della Difesa 4.6.2014, secondo cui il coefficiente 2 dell'apparato psichico può essere attribuito per "elementi che costituiscano un criterio di riferimento per un qualsiasi disturbo psichiatrico e che tuttavia non configurano situazioni di difficoltà relazionali sociali e lavorative" - richiede il possesso di un profilo sanitario minimo di coefficiente 1 per l'apparato psichico;
- norme tecniche per lo svolgimento degli accertamenti sanitari del concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di 2000 allievi carabinieri in ferma quadriennale, pubblicate sul sito web [www.carabinieri.it](http://www.carabinieri.it) nella pagina dedicata al concorso in questione;
- graduatoria definitiva del concorso, ad oggi non formata e non pubblicata, nella parte in cui non è presente in nominativo del ricorrente;
- nonché di tutti gli atti e provvedimenti preordinati, collegati, connessi e consequenziali;
- nonché la condanna ex art. 30 c.p.a. dell'Amministrazione al risarcimento in forma specifica del danno subito dal ricorrente ordinando l'ammissione dello stesso ai successivi accertamenti attitudinali di cui all'art. 11 del bando di concorso in oggetto o, in subordine, ordinando alla stessa di provvedere alla rinnovazione degli accertamenti sanitari per il ricorrente, nonché, ove occorra e, comunque, in via subordinata, al risarcimento del danno per perdita di chance e delle relative somme, con interessi e rivalutazione, come per legge.

**CON SUCCESSIVO RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI presentato il 20.2.2019 si impugnava chiedendone l'annullamento previa sospensione dell'efficacia:**

- il Decreto n. 61/11-4-1 CC del Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri, datato 13/12/2018 e pubblicato sul sito web dell'Amministrazione il 14/12/2018, di elevazione del numero dei posti messi a concorso, di devoluzione dei posti non assegnati ai posti di cui alla lettera c) dell'art. 1 comma 1 del bando di concorso e di approvazione delle graduatorie finali di merito di cui al verbale n. 70 del 04/12/2018 della Commissione esaminatrice, del concorso per il reclutamento di duemila allievi carabinieri in ferma quadriennale, pubblicato in G.U.R.I. 4<sup>a</sup> serie speciale n. 38 del 15 maggio 2018;
- il verbale n. 70 del 4/12/2018 della Commissione esaminatrice del Concorso con il quale si è proceduto alla stesura delle graduatorie finali di merito dei candidati risultati idonei al termine delle procedure concorsuali di cui all'art. 1, comma 1, lettere a), b) c) e d) del bando

**Avv. Sara Di Bisceglie**

Via Kennedy n.41  
Canosa di Puglia (BT)  
Tel e fax 0883 617730  
C.F. DBS SRA 87R49 B619N  
P.IVA 07666260729

- di concorso; pertanto delle relative graduatorie e, per quanto di specifico interesse, della graduatoria di cui alla Lettera "A", relativa ai posti riservati ai volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1) ovvero in rafferma annuale in servizio;
- per quanto di ragione e lesivo dell'interesse del ricorrente, di ogni altro atto precedente, successivo, consequenziale e connesso, ancorché non conosciuto o non notificato, ostativo all'accoglimento del ricorso.

**6) Sunto dei motivi di gravame proposti con il ricorso introduttivo e con motivi aggiunti:**

**PREMESSA IN FATTO**

Con ricorso notificato il 30.11.2018 e depositato telematicamente in data 11.12.2018 il sig. Di Nicoli chiedeva l'annullamento, previa adozione delle misure cautelari dei provvedimenti di cui in epigrafe, avendo lo stesso preso parte al concorso indetto, per il reclutamento di 2000 allievi carabinieri in ferma prefissata quadriennale, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - 4° serie speciale n. 38 del 15.5.2018. Il ricorso si iscriveva al n. rg. 14512/2018 e veniva assegnato alla sezione Prima Bis. In data 3.12.2018, e comunque dopo la notifica ed il successivo deposito telematico il Centro Nazionale di Reclutamento riscontrava l'istanza di accesso agli atti presentata in data 05.11.2018. Dalla documentazione trasmessa, si evinceva in maniera lapalissiana che il giudizio di inidoneità del sig. DI NICOLI travalica gli argini della discrezionalità tecnica e merita di essere annullato da Codesto Tribunale, per i motivi già individuati nel ricorso che oggi possono considerarsi ancor più stringenti alla luce della documentazione fornita. In data 17.12.2019 si costituivano il Ministero della Difesa ed il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, chiedendo il rigetto delle avverse doglianze. In data 18.1.2019, Codesta Difesa depositava memoria integrativa al fine di contestare compiutamente l'avversa produzione documentale.

All'udienza del 23.1.2019, uditi l'avv. Mario Gerundo, delegato dall'avv. Di Bisceglie, per la parte ricorrente, e l'avv. dello Stato Cesaroni, il Presidente disponeva che la causa fosse trattenuta in decisione. Con Ordinanza 983/2019 il Collegio Adito, riteneva necessario, anche alla luce della documentazione depositata dal ricorrente disporre una verifica, ai sensi degli art. 19 e 66 cod. proc. amm., finalizzata ad accertare, in contraddittorio tra le parti, se parte ricorrente riporti effettivamente "*note di ansia da prestazione non contenuta*" con un coefficiente 2 nell'apparato PS, che lo rende inidoneo alla procedura concorsuale, incaricando di ciò la Commissione Sanitaria di Appello - Viale Piero Gobetti n. 6 ROMA - che dovrà rispondere ai quesiti e secondo i criteri esposti nella richiamata Ordinanza. Nel contesto del medesimo provvedimento si fissava, per il prosieguo della trattazione del ricorso in fase cautelare la camera di consiglio del 6 marzo 2019, ore di rito.

Nelle more, l'Amministrazione pubblicava il Decreto n. 61/11-4-1 CC del Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri, datato 13/12/2018 e pubblicato sul sito web dell'Amministrazione il 14/12/2018, di elevazione del numero dei posti messi a concorso, di devoluzione dei posti non assegnati ai posti di cui alla lettera c) dell'art. 1 comma 1 del bando di concorso e di approvazione delle graduatorie finali di merito di cui al verbale n. 70 del 04/12/2018 della Commissione esaminatrice, del concorso per il reclutamento di

## ***Avv. Sara Di Bisceglie***

Via Kennedy n.41  
Canosa di Puglia (BT)  
Tel e fax 0883 617730  
C.F. DBS SRA 87R49 B619N  
P.IVA 07666260729

duemila allievi carabinieri in ferma quadriennale, pubblicato in G.U.R.I. 4<sup>^</sup> serie speciale n. 38 del 15 maggio 2018. Codesta Difesa pertanto in data 6-7 febbraio 2019 provvedeva alla notifica ed al successivo deposito (20.2.2019) dei motivi aggiunti. Contestualmente, la Commissione Sanitaria di Appello dell'Aeronautica Militare provvedeva al deposito della verifica effettuata sul ricorrente che aveva esito positivo.

In data 20.3.2019 l'Adito Collegio, visto l'esito della verifica, favorevole per il ricorrente, depositata in data 20/02/19, ravvisava l'opportunità di disporre l'integrazione del contraddittorio, ai sensi dell'art. 49 c.p.a., nei confronti di tutti i candidati controinteressati inseriti nella graduatoria, autorizzando a tal fine la notifica per pubblici proclami anche, in via alternativa, mediante pubblicazione sul sito web dell'Amministrazione.

### **MOTIVI DI DIRITTO**

In primo luogo, appare opportuno precisare che i provvedimenti impugnati con il ricorso originario e con i successivi motivi aggiunti sono atti tra loro strettamente connessi, pertanto i motivi di impugnazione sono pressoché i medesimi, avendo l'amministrazione adottato ulteriori provvedimenti connessi e consequenziali a quelli già impugnati che meritano di essere censurati per le medesime ragioni di seguito riportate e rappresentate sin dal ricorso introduttivo (la cd. illegittimità derivata).

**1. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione. Eccesso di potere per manifesta illogicità ed irragionevolezza** Con il ricorso del 30.11.2018 il sig. DI NICOLI ha impugnato il giudizio della Commissione per gli accertamenti sanitari ha giudicato il ricorrente non idoneo a prestare servizio in qualità di carabiniere, in quanto in possesso di un profilo sanitario non compatibile con quello stabilito dal bando di concorso, in quanto ha riportato il coefficiente 2 nell'apparato psichico (PS) poiché gli è stata riscontrata la seguente diagnosi: *"Note di ansia da prestazione non contenuta"*.

Le conclusioni cui è pervenuta la Commissione per gli accertamenti sanitari sembrano essere fondate sul colloquio e sui test cui è stato sottoposto il sig. Di Nicoli. Nel referto della visita psichiatrica si afferma infatti che "accede al colloquio in maniera adeguata, espressione ansiosa atteggiamento lievemente difeso. Comportamento motorio irrequieto con mimica normoespressiva. Coscienza integra e lucida. Eloquio fluido seppur con voce a tratti esitante in cui si apprezzano anche tic vocali soprattutto sotto sollecitazioni stressanti. Tono di voce non correttamente modulato (durante il colloquio si osservano frequenti variazioni nello stesso). Pensiero normale per forma e contenuto. Percezioni pronte e libere da errori. Ansia libera. Tono dell'umore normo orientato. Dal colloquio e dai test somministrati emerge una difficoltà nella gestione delle emozioni soprattutto in situazioni di stress" e viene formulato un giudizio diagnostico di *"note di ansia da prestazione non contenuta"*.

Nonostante tale motivazione, il giudizio di valore espresso dalla Commissione nel caso concreto come meglio si vedrà - si presta ad un duplice ordine di contestazioni in punto legittimità sia sotto il profilo della piena intelligibilità delle giustificazioni poste a sostegno di una tale valutazione tecnica negativa; sia sotto il profilo contenutistico della manifesta irragionevolezza della valutazione negativa espressa. Valgano al riguardo le seguenti

**Avv. Sara Di Bisceglie**

Via Kennedy n.41  
Canosa di Puglia (BT)  
Tel e fax 0883 617730  
C.F. DBS SRA 87R49 B619N  
P.IVA 07666260729

considerazioni. Va anzitutto sottolineato che dalla documentazione relativa agli accertamenti sanitari compiuti dalla Commissione non è possibile ricavare né la durata del colloquio cui è stato sottoposto il sig. Di Nicoli; né le domande che sono state poste durante lo stesso; né le ragioni per le quali la Commissione è pervenuta al giudizio di inidoneità censurato in questa sede in base all'esito del colloquio e dei test. Allo stesso modo, dal questionario 'MMPI-2' somministrato non è dato rinvenire alcun elemento tale da far ritenere sussistente un disturbo psichiatrico in capo al ricorrente. Il 'Minnesota Multiphasic Personality Inventory - 2' (MMPI-2) è un questionario di personalità autosomministrato, composto da 567 items a cui il soggetto è chiamato a rispondere nei termini di 'vero' o 'falso'. Le affermazioni vengono interpretate con metodo standardizzato e riguardano la rilevazione di caratteristiche di personalità, atteggiamenti, convinzioni, interessi, sintomi e disturbi psicologici. Il questionario fornisce anche una valutazione del livello di adattamento alla realtà da parte della persona. Come riconosciuto anche nel questionario sottoposto al sig. Di Nicoli, tra gli items contenuti nel MMPI-2 vi sono i c.d. 'items critici', vale a dire items che - quando ottengano risposta diversa da quella data dalla maggioranza del gruppo normativo - possono suggerire la presenza di problemi psicologici. Si tratta, tuttavia, di strumenti la cui interpretazione richiede molta cautela, specie in un ambiente diverso da quello clinico, in quanto le risposte a singoli items non sono attendibili e pertanto non possono essere considerate alla stregua di punteggi di scala. Tuttavia, dall'esame del questionario non si riesce a comprendere quali siano gli aspetti critici presi in considerazione dalla Commissione, tali da denotare "note di ansia da prestazione non contenuta" del candidato. Inoltre, da quanto già enucleato nel ricorso, discende che le (non meglio precisate) note di ansia da prestazione non contenuta riscontrate non potevano condurre automaticamente ad un giudizio di inidoneità del sig. Di Nicoli a prestare servizio come carabiniere. Sotto tale primo profilo, il provvedimento impugnato appare dunque illegittimo per difetto di istruttoria e di motivazione. Le cautele imposte nella valutazione degli items critici del MMPI-2 avrebbero reso infatti necessari una puntuale individuazione delle note di ansia prese in considerazione ed un approfondimento da parte della Commissione, che - al contrario - ha ritenuto che il semplice rilievo di (non meglio precisate) "ansia libera" in capo al ricorrente era rivelatore di un disturbo psichiatrico ed a ciò doveva necessariamente conseguire l'attribuzione del coefficiente 2 per l'apparato psichico, con conseguente giudizio di inidoneità del ricorrente. In tal modo, la Commissione ha obliterato anche l'onere di puntuale motivazione del proprio giudizio tecnico.

**2. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, contraddittorietà, illogicità ed irragionevolezza con riferimento ai precedenti accertamenti sanitari.**

Come esposto nel ricorso introduttivo, nel periodo di ferma volontaria, il ricorrente è stato sottoposto annualmente ad accertamenti fisio-psico-attitudinali. Con specifico riguardo al sistema psichico, gli accertamenti hanno sempre riscontrato la piena idoneità del ricorrente, posto che al sig. Di Nicoli è stato attribuito e successivamente confermato il coefficiente PS 1, giudizio da ultimo confermato dott. Gramazio Raffaele della AUSL BAT, che ha visitato il Sig. DI NICOLI in data 25.10.2018, nonché dal dott. Raffaele Costa che ha redatto la consulenza medica di parte allegata al fascicolo di Codesta Difesa. Orbene, tenuto conto del breve lasso temporale intercorso dal precedente accertamento, nonché del fatto che il ricorrente era sempre stato ritenuto idoneo al servizio militare, il giudizio di inidoneità appare illegittimo per eccesso di potere sotto i profili sintomatici di contraddittorietà,

## **Avv. Sara Di Bisceglie**

Via Kennedy n.41  
Canosa di Puglia (BT)  
Tel e fax 0883 617730  
C.F. DBS SRA 87R49 B619N  
P.IVA 07666260729

manifesta illogicità ed irragionevolezza con riferimento ai precedenti accertamenti compiuti dalla medesima Amministrazione. Per quel che qui rileva, appare opportuno ribadire che il ricorrente non ha mai sofferto di attacchi d'ansia, e che qualunque disturbo correlato a tale patologia sarebbe stato incompatibile con l'attività che il ricorrente svolge dal 2016 come VFP1 con il grado di Alpino e con i ruoli di particolare importanza nelle operazioni cui prende parte. Detto giudizio risulta incompatibile con i risultati conseguiti nelle prime due prove di concorso che non potevano essere superate brillantemente ove fosse stato presente uno stato di ansia. Inoltre, il DI NICOLI ha anche conseguito sia l'ECDL che la patente militare modello 2, ha frequentato un corso sulla sicurezza sul lavoro, uno sull'autodifesa, uno sul BLS. Non potrà sfuggire al TAR Adito che i corsi sull'autodifesa e quelli sul BLS (acronimo di Basic Life Support and Defibrillation, ovvero primo soccorso con l'impiego di defibrillatore semiautomatico) prevedono un'ottima dose di self control nonché di sangue freddo, caratteristiche che al ricorrente, certamente non mancano atteso il brillante superamento di codesti corsi di formazione.

### **3. Eccesso di potere per contraddittorietà interna e manifesta illogicità del Bando di Concorso**

Come in epigrafe preannunciato, si deduce - per la denegata ipotesi in cui codesto Tribunale Amministrativo ritenesse corretto l'operato della Commissione per gli accertamenti sanitari - l'illegittimità del bando di concorso, nella parte in cui - pur richiamando espressamente le direttive tecniche di cui al decreto del Ministero della Difesa 04.06.2014, secondo cui il coefficiente PS2 dell'apparato psichico, può essere attribuito per "elementi che costituiscano un criterio di riferimento per un qualsiasi disturbo psichiatrico e che tuttavia non configurano situazioni di difficoltà relazionali sociali e lavorative" - ha richiesto il possesso di un profilo sanitario minimo di coefficiente PS1 per l'apparato psichico.

L'art. 10 del bando di concorso, rubricato "Accertamenti sanitari", ha stabilito:

- al comma 1, che "*I concorrenti risultati idonei al termine delle prove di efficienza fisica di cui all'articolo 9 saranno sottoposti, a cura della commissione di cui all'articolo 6, comma 1, lettera c), ad accertamenti psicofisici volti alla verifica del possesso dell'idoneità psicofisica a prestare servizio in qualità di carabiniere*";
- al comma 2, che "*L'idoneità psicofisica dei concorrenti sarà accertata con le modalità previste dal decreto ministeriale 4 giugno 2014, citato in premessa e con quelle definite con ulteriore provvedimento dirigenziale del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri ...*";
- al comma 4, che "*Gli accertamenti sanitari verificheranno il possesso del seguente profilo sanitario minimo: psiche (PS) 1 ...*".

Dal canto loro, tuttavia, le direttive tecniche approvate con il decreto del Ministero della Difesa del 04.06.2014 (e richiamate nel bando) dispongono:

- che "*il profilo sanitario è un sistema che consente una valutazione rapida e sintetica delle condizioni psico-fisiche del soggetto, mediante nove caratteristiche somato-funzionali che riguardano gli apparati o sistemi di seguito elencati: sistema psichico (PS) ...*";
- che "*ciascuna caratteristica somato-funzionale viene delineata mediante l'attribuzione di un coefficiente di validità decrescente da 1 a 4*" e che "*i coefficienti 1 e 2 vengono attribuiti alla specifica caratteristica somato-funzionale solo in assenza di patologie ovvero in presenza di alterazioni patologiche senza alcuna rilevanza, sotto il profilo medico-legale*";
- che le imperfezioni, infermità e condizioni somato-funzionali del sistema psichico che determinano l'attribuzione del coefficiente PS2 si sostanziano in "*elementi che costituiscano*

**Avv. Sara Di Bisceglie**

Via Kennedy n.41  
Canosa di Puglia (BT)  
Tel e fax 0883 617730  
C.F. DBS SRA 87R49 B619N  
P.IVA 07666260729

*un criterio di riferimento per un qualsiasi disturbo psichiatrico e che tuttavia non configurano situazioni di difficoltà relazionali sociali e lavorative (es. 'in atto: note di ...; elementi di ...')*". A ben vedere, pertanto, dalle direttive tecniche approvate con il D.M. del 04.06.2014, emerge che il coefficiente PS2 è indicativo di caratteristiche somato-funzionali tali da non determinare alcuna alterazione patologica o da rivelare disturbi privi di "alcuna rilevanza sotto il profilo medico-legale", e comunque tali da non configurare situazioni di difficoltà relazionali o lavorative. L'attribuzione del coefficiente PS2 per il sistema psichico, pertanto, può avvenire in presenza di un disturbo privo di rilevanza sotto il profilo medico-legale, che non configura una situazione di difficoltà relazionale, sociale e lavorativa e, in definitiva, non rende il soggetto inidoneo a prestare servizio. Per contro, l'art. 10 comma 4, del bando di concorso, pur richiamando le predette direttive tecniche, ha richiesto quale profilo sanitario minimo per il sistema psichico esclusivamente l'attribuzione del coefficiente PS1, escludendo invece dall'area dell'idoneità al servizio disturbi giudicati irrilevanti dalle stesse direttive tecniche richiamate. Appare dunque evidente la manifesta illogicità e contraddittorietà del bando, nella parte in cui (art. 10) - da un lato, cioè attraverso il richiamo delle direttive tecniche del 2014, ha aderito al giudizio di irrilevanza ai fini del servizio militare di disturbi lievi e tali da non incidere sulle relazioni sociali e lavorative e, dall'altro lato, ha ritenuto invece che potessero essere ammessi al concorso solo candidati riconosciuti in presenza di "normale e funzionale assetto della struttura di personalità nelle sue componenti intellettive, affettive e comportamentali".

Si deduce pertanto l'illegittimità del bando di concorso per eccesso di potere sotto i profili sintomatici di contraddittorietà interna e manifesta illogicità. L'illegittimità del bando nella parte in cui ha previsto l'esclusione di candidati in possesso del coefficiente PS2 del sistema psichico non può che riverberare i propri effetti sull'impugnato provvedimento di esclusione del ricorrente dal concorso, il quale risulta illegittimo per invalidità derivata.

Alla luce dei motivi riportati, è lapalissiana l'illegittimità della graduatoria finale di merito, atteso che la Commissione medica per l'Accertamento dei requisiti psicofisici, non avrebbe potuto escludere il concorrente se solo avesse espletato l'accertamento adeguato; conseguentemente con la partecipazione alle fasi successive del concorso, il concorrente sarebbe rientrato a pieno titolo in graduatoria finale di merito dei posti messi a concorso di cui all'art. 1 comma 1 lettera a) del bando di concorso. Da tutto ciò, ne deriva, l'illegittima esclusione del ricorrente dalla graduatoria dalla procedura concorsuale, anche alla luce della verifica disposta ai sensi degli art. 19 e 66 cod. proc. amm., dall'Ecc.mo Collegio della sezione Prima Bis del Tar Lazio di Roma.

- 7) Modalità di conoscenza degli atti del procedimento innanzi al Tar** Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito internet [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) attraverso l'inserimento del numero di RG 14512/2018 nella sottosezione "Ricerche Ricorsi" rintracciabile all'interno della sezione "Attività Istituzionale" > "Tribunali Amministrativi Regionali" > "Lazio Roma"
- 8) Dichiarazione dello stato attuale del procedimento** Il procedimento pende innanzi al TAR LAZIO- Roma, sezione prima bis, RG. N. 14512/2018 ed è stata fissata l'udienza per la

***Avv. Sara Di Bisceglie***

Via Kennedy n.41  
Canosa di Puglia (BT)  
Tel e fax 0883 617730  
C.F. DBS SRA 87R49 B619N  
P.IVA 07666260729

trattazione collegiale per il giorno 3 giugno 2019 con ordinanza pubblicata in data 22 marzo 2019 n. 3827/2019.

Tanto premesso si avverte che **la presente pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell'Ordinanza della Sezione Prima Bis del TAR Lazio, Roma, del 22.3.2019, n. 3827 al fine di conseguire la conoscenza legale del ricorso da parte dei controinteressati.**

**Allegati:**

- Ord. TAR Lazio, Roma, sez. I-*bis*, 22 marzo 2019, n. 3827;
- Graduatoria di cui alla Lettera "A", relativa ai posti riservati ai volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1) ovvero in rafferma annuale in servizio pubblicato sul sito web dell'Amministrazione il 14/12/20188, recante elenco dei controinteressati.

Canosa di Puglia, 29 marzo 2019

***avv. Sara Di Bisceglie***